

CONVENZIONE

TRA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito denominata anche “l’Università”), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: protocollo@pec.unige.it rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Federico Delfino, nato a Savona il 28.02.1972, autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.9.2021

E

IL COMITATO PROMOTORE - GENOVA JEANS ETS (di seguito denominato “Il Comitato”), codice fiscale e partita iva 02711470993, con sede legale in Genova, Via del Molo 65, pec: genovajeans@messaggipec.it rappresentato dalla sua Presidente Manuela Arata (c.f. RTAMNL56R457315F) nata ad Asmara il 05-10-1956, autorizzata con delibera del Comitato Esecutivo del 1° giugno 2021. Qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”.

PREMESSO CHE

a) Il Comune di Genova:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 30/07/2020, ha disposto la partecipazione alla progettazione ed all’organizzazione dell’evento “Genova Jeans”;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 296 del 17/12/2020 ha approvato lo schema di atto costitutivo e di statuto del Co-

mitato Promotore ed ha contestualmente individuato il rappresentante dell'Ente all'interno del Comitato;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 301 del 24/12/2021 ha approvato l'erogazione di un contributo al Comitato Promotore Genova Jeans;

b) l'Assemblea Generale dei promotori, che a norma dell'art. 14 dello statuto del Comitato è il massimo organo deliberativo del Comitato, su indicazione del Sindaco di Genova Dott. Marco Bucci, ha nominato Manuela Arata quale Presidente del Comitato ai sensi dell'art. 22 del medesimo Statuto;

c) attraverso l'organizzazione di un grande evento annuale, dinamico, incentrato sulla valorizzazione di un prodotto della nostra tradizione importante come il jeans, il Comune di Genova vuole infatti perseguire l'obiettivo di esaltare il ruolo della Città di Genova e dell'Italia nell'origine e nell'evoluzione del tessuto più diffuso al mondo e raccontare la sua storia ancora poco conosciuta e valorizzata;

d) sin dal 1400 Genova esportava un buon fustagno tinto in blu con l'indaco - che in Gran Bretagna veniva chiamato jeans storpiando il nome di Genova sugli imballaggi;

e) dopo la sua grande diffusione negli Stati Uniti come tessuto per abiti da lavoro, negli anni '70 sempre grazie agli Italiani il blue jeans è stato realizzato in mille modi diversi ed è entrato di diritto nel guardaroba di tutti, dalla gente comune alle star di Hollywood;

f) è quindi importante riscrivere la storia del Jeans e creare un evento competitivo con quelli che oggi vedono coinvolte Amsterdam ed al-

tre città europee, che supporti la comunità italiana delle imprese del settore, significativamente impegnate sul fronte della sostenibilità ambientale;

Ritenuto che:

a) È volontà del Comune di Genova promuovere un grande evento annuale, “Genova Jeans”, a decorrere dal mese di settembre 2021;

b) la manifestazione dovrà coinvolgere un pubblico numeroso e variegato di addetti ai lavori nonché di destinatari che ricomprenderanno un ampio ventaglio di generazioni sino ai giovanissimi;

c) l’evento Genova Jeans coinvolgerà le imprese del settore sia con un evento fisico (convegni, temporary shops, esibizioni, sfilate, ecc.), sia attraverso una piattaforma digitale che fornirà continuamente sostegno all’innovazione a livello internazionale, premiando le best practices con un Blue Carpet dedicato sul modello del Green Carpet Fashion Awards;

d) saranno chiamati a sostenere la manifestazione in qualità di sponsor aziende italiane ed estere che hanno realizzato progetti relativi ai temi dell’evento e che intendono sostenere lo sviluppo di questo progetto che punta a divenire riferimento per il tema della sostenibilità ambientale nella produzione del tessuto;

Considerato che l’evento Genova Jeans si pone come obiettivi:

1) La creazione della Via del Jeans (La Carnaby Street genovese), occasione di rigenerazione delle zone storiche della Città in cui veniva utilizzato e commercializzato il tessuto jeans (Via Prè, Via del Campo, Via San Luca);

2) il rilancio della capacità di attrarre imprese, artigiani ed esercenti favorendo il loro insediamento nel Centro Storico medievale di Pré dove il tessuto veniva prodotto, commercializzato ed utilizzato sin dall'antichità;

3) l'arricchimento con una vocazione storica ma sempre moderna dell'offerta commerciale, artigianale e formativa nel settore dei tessuti e della moda;

4) la creazione a Genova di un Forum globale sulla sostenibilità nel settore della produzione del jeans, un campo nel quale le aziende italiane primeggiano nel mondo per la qualità di prodotti ambientalmente compatibili;

5) la creazione di una piattaforma digitale ideata allo scopo di mettere in contatto tra loro le aziende virtuose che si siano maggiormente distinte nel settore della sostenibilità ambientale nell'ottica di favorire la condivisione delle "best practices" delle aziende suddette. Tale piattaforma avrà ricadute importantissime per le aziende italiane del jeans in termini di aggiornamento e stimolo all'adozione di processi produttivi rispettosi dell'ambiente e sostenibili socialmente, aggregando una comunità produttiva fino ad oggi esistente ma disarticolata, rafforzando in questo modo la competitività delle aziende italiane nel confronto con i mercati internazionali;

6) la realizzazione nel tempo di un Archivio e di un Museo del Jeans, unico a livello internazionale, quale progetto diffuso nell'area coinvolta dalla manifestazione, che rappresenterà la continuazione dell'esposizione temporanea "Arte Jeans" e sarà volto a celebrare la

storia del tessuto e le sue origini indissolubilmente legate alla gloriosa storia della città di Genova. Il Museo si arricchirà di anno in anno di nuove collezioni che andranno ad aggiungersi alle 36 opere già donate alla città da artisti internazionali e che saranno esposte in occasione della mostra “Arte Jeans”;

7) la promozione di nuove ricerche a livello internazionale finalizzate ad approfondire la storia della diffusione del jeans, in Europa e nel mondo, dal medioevo ad oggi;

Ritenuto infine necessario

a) avviare un rapporto di collaborazione fra il Comitato Promotore Genova Jeans e l'Università degli Studi di Genova a supporto della manifestazione che preveda, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'attivazione di tirocini nelle materie di interesse dell'evento e il coinvolgimento dei Dipartimenti e delle Scuole dell'Università di Genova nelle attività che dovessero rendersi necessarie in supporto all'evento;
- l'eventuale utilizzo di spazi nella disponibilità, a qualunque titolo, dell'Università nell'area interessata dalla manifestazione e il coinvolgimento degli studenti dell'Università nelle attività di animazione della futura Via del Jeans;
- la promozione di nuove ricerche a livello internazionale finalizzate ad approfondire la storia della diffusione del jeans nel mondo dal medioevo ad oggi che coinvolga più atenei ed istituzioni europei ed extraeuropei;

TUTTO CIO' PREMESSO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse, i ritenuto e i considerata alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 - Oggetto

1. Oggetto della presente convenzione è l'attivazione di un rapporto di collaborazione fra il Comitato Promotore - Genova Jeans e l'Università degli Studi di Genova a supporto della manifestazione “Genova Jeans - Invented Here”, la cui prima edizione, tenutasi dal 2 al 6 settembre 2021, ha visto il coinvolgimento dell'Università nella messa a disposizione, a decorrere dal 30.8.2021 sino all'8.9.2021, dell'aula Tenco e dell'aula De Andrè ubicate presso i fondi di Palazzo Serra (Via del Campo) - P.za di S. Sabina 2 (che hanno ospitato la raccolta di jeans usati per il riciclo da parte di GreenChic e l'esposizione UNICEF delle pigotte in jeans per il recupero di fondi a tutela dell'infanzia in difficoltà), nonché nell'attivazione di due tirocini presso il Comitato medesimo.

2. La collaborazione tra le Parti avrà ad oggetto in particolare:

- a) attivazione di tirocini nelle materie di interesse dell'evento Genova Jeans;
- b) il coinvolgimento dei dipartimenti universitari in particolare del Dipartimento di antichità, filosofia e storia (DAFIST), di Economia (DIEC), di Architettura e Design (DAD), per tutte le iniziative di carattere culturale, educativo o di ricerca che saranno organizzate nel contesto dell'evento Genova Jeans;

- c) la creazione di un gruppo di ricerca che sarà finalizzato ad approfondire la storia della diffusione del jeans nel mondo dal medioevo ad oggi, coinvolgendo altri Atenei ed Istituzioni in particolare in Europa, UK, Stati Uniti d'America e Giappone;
- d) l'eventuale utilizzo di spazi nella disponibilità dell'Università degli Studi di Genova nell'area interessata dall'evento, da individuarsi negli accordi attuativi di cui all'art. 4;
- e) il coinvolgimento degli studenti universitari, anche mediante l'eventuale riconoscimento di crediti formativi previamente concordati con i CCS/Dipartimenti interessati e deliberati dall'Organo collegiale competente, nell'animazione della futura Via del Jeans e in altri progetti culturali all'interno dell'evento o che dovessero essere attivati in futuro, compresa la costituzione di giurie composte da soli studenti dell'Università.

Art. 3 - Comitato di Coordinamento

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 2 le parti costituiscono un Comitato di Coordinamento composto dalla Presidente del Comitato Promotore Manuela Arata e dalla Professoressa Renata Paola Dameri, Delegata del Rettore alla cooperazione internazionale e alla smart city.
2. Le componenti del Comitato di coordinamento provvederanno, quando sarà ritenuto necessario, a creare gruppi di lavoro tematici.
3. Ai componenti del comitato di coordinamento è conferito il compito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di comune interesse.

Art. 4 - Accordi attuativi

1. La collaborazione tra Università e Comitato, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.

2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

3. I tirocini, di cui all'art. 2, c.1 lettera a), verranno attivati attraverso apposita convenzione e secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 5 – Oneri economici

1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 4 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi

Art. 6 – Durata ed eventuale rinnovo

1. La presente convenzione ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo

scritto tra le parti per uguale periodo, previa delibera dell'organo competente.

2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente convenzione.

3. Al termine della presente convenzione le parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti, in caso di rinnovo a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire nonché un breve resoconto degli eventuali costi e dei proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.

Art. 7 – Recesso o scioglimento

1. Le parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di scioglierla consensualmente.

2. Il recesso deve essere esercitato mediante una comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

3. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

4. Il recesso unilaterale o lo scioglimento dalla presente convenzione hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

5. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin da ora di portare a conclusione le attività in corso alla data di estinzione della convenzione, ove non sia diversamente disposto.

Art. 8 – Diritti di Proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e di Genova Jeans

coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all'articolo 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

Art. 9 –Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Art 10 - Sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D. M. n. 363 del 5.8.1998, le Parti convengono

che tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro saranno disciplinati nel dettaglio negli accordi attuativi di cui all'art. 4, fermo restando che ciascuna Parte si assume ogni onere e responsabilità nei confronti dei soggetti dell'altra Parte ospitati presso i locali, a qualunque titolo, nella propria disponibilità.

Art. 11 – Coperture assicurative

1. Le Parti garantiscono che i soggetti che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali a ciò destinati sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. Le parti si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 12– Trattamento dei dati personali

1. Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 13 – Incompatibilità

1. Le parti dichiarano, riguardo al personale e ad eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 14 – Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Art. 15 – Registrazione

1. Il presente Atto si compone di n. 13 pagine e viene redatto in n. 2 esemplari. Sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

2. Il presente Atto, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016.

4. L'Università con nota scritta chiederà al Comitato Promotore Genova Jeans il rimborso della quota di spettanza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 09.02.2022

Università di Genova

Il Rettore

Prof. Federico Delfino

Il Comitato Promotore Genova Jeans

La Presidente

Manuela Arata